



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL PERSONALE
E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE
UFFICIO II

Prot. N. 0004457
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:

Roma, 11 GEN 2006

Agli Uffici di diretta collaborazione con
il Ragioniere Generale dello Stato

Agli Ispettorati Generali

S E D E

Al Centro Nazionale di Contabilità

Pubblica

Via Boncompagni, 30

00187 R O M A

Agli U. C. B. presso le Amministrazioni
Centrali

LORO SEDI

All'Ufficio Centrale di Ragioneria
Presso i Monopoli di Stato

R O M A

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: Indennità di missione all'interno e all'estero - Misure di contenimento della spesa pubblica - Legge 23/12/2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006)

Si rappresenta che l'entrata in vigore della legge 23/12/2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) ha comportato le seguenti variazioni nel trattamento di trasferta per missioni all'interno e all'estero:

- art. 1 - comma 213 - è stata soppressa l'indennità di trasferta per missioni espletate all'interno di cui all'art. 1, primo comma, L. n. 417/1978 e art. 1, primo comma, L. n. 513/1978, nonché l'indennità supplementare (10% su biglietti per viaggi su mezzi di trasporto di linea per via terrestre o marittima e 5% su viaggi aerei) prevista dall' art. 14, primo e secondo comma, L. n. 836/1973, sia per le missioni all'interno che all'estero. E' stata inoltre soppressa l'indennità (c.d. continuativa) di cui all'art. 8 del D.L.vo L. n. 320/1945.
- art. 1 - comma 216 - è stato previsto per le missioni all'estero che " il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica". Di conseguenza è abrogato il quinto comma dell'art. 12 della predetta L. n. 836/1973, che consentiva l'uso della prima classe nei viaggi aerei al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale od equiparata.

Con l'occasione si raccomanda di quantificare con estrema precisione gli importi degli anticipi di missione all'interno, da calcolarsi solo in relazione alle presunte spese per pasti, pernottamenti e viaggi e non anche all' indennità di missione ormai soppressa. Quanto sopra allo scopo di evitare posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione che comportano, come è noto, un versamento in conto entrata, finalizzato all'emissione dell'ordinativo di pagamento a saldo della parcella di missione.

Va da se che le norme sopracitate si applicano agli incarichi conferiti a partire dal 1° gennaio 2006.



Il Ragioniere Generale dello Stato

